



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Città Metropolitana di Torino
www.comune.baldissero torino.se.to.it

Cap. 10020 – Piazza Umberto I n. 7
Tel. 011/9408008

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 23 DEL 15 OTTOBRE 2026

Oggetto: **POSTICIPO DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE SUL TERRITORIO COMUNALE AL 19 OTTOBRE 2026, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74.**

IL SINDACO

Premesso che

il territorio del Comune di Baldissero Torinese è ricompreso nella zona climatica E; ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera e), del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, nella zona climatica E l'esercizio degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale è ordinariamente consentito dal 15 ottobre al 15 aprile, per una durata massima di 14 ore giornaliere;

l'art. 4, comma 4, del medesimo D.P.R. stabilisce che la durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona climatica F sia compresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00;

l'art. 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 attribuisce ai Sindaci, con propria ordinanza, il potere di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, dandone immediata informazione alla popolazione;

Considerato che

le temperature registrate nel territorio comunale e nell'area metropolitana torinese risultano superiori alle medie stagionali del periodo;

le previsioni meteorologiche disponibili indicano il permanere, nei prossimi giorni, di condizioni climatiche miti, tali da non rendere necessario il pieno esercizio degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale;

il posticipo dell'accensione contribuisce al contenimento dei consumi energetici, alla riduzione delle emissioni in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria;

appare pertanto opportuno posticipare l'avvio ordinario degli impianti termici nel territorio comunale al 19 ottobre 2026;

Preso atto che

la Regione Piemonte, per i Comuni appartenenti alla zona climatica E, indica quale periodo ordinario di esercizio degli impianti termici quello compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere tra le ore 5:00 e le ore 23:00;

Rilevato che

la Città di Torino, in ragione delle temperature superiori alla media stagionale e delle previsioni meteorologiche, ha disposto il posticipo dell'accensione degli impianti termici dal 15 al 19 ottobre 2026;

Visti

la legge 9 gennaio 1991, n. 10;

il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni e integrazioni;

il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;

il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni;

l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

lo Statuto comunale;

ORDINA

1. Posticipo dell'accensione

L'accensione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli edifici presenti sul territorio del Comune di Baldissero Torinese è posticipata al 19 ottobre 2026. Nel periodo compreso tra il 15 e il 18 ottobre 2026 inclusi è vietata l'accensione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale, fatte salve le esclusioni e le deroghe indicate nella presente ordinanza.

2. Periodo e orario di esercizio

A decorrere dal 19 ottobre 2026 e fino al 15 aprile 2027 compreso, gli impianti termici potranno essere attivati per una durata massima di 14 ore giornaliere, nella fascia oraria compresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00, anche mediante suddivisione dell'orario giornaliero in due o più sezioni.

3. Limiti di temperatura

Durante il funzionamento degli impianti termici, la media ponderata delle temperature dell'aria nei singoli ambienti riscaldati non dovrà superare 18 °C, più 2 °C di tolleranza, per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e 20 °C, più 2 °C di tolleranza, per tutti gli altri edifici.

4. Esclusioni



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Città Metropolitana di Torino
www.comune.baldisserotorinese.to.it

Cap. 10020 – Piazza Umberto I n. 7
Tel. 011/9408008

Il divieto disposto dalla presente ordinanza non si applica agli impianti termici a servizio delle tipologie di edifici e impianti escluse dalle limitazioni ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, del D.P.R. 74/2013 e, in particolare:
ospedali, cliniche, case di cura e strutture assimilabili;
edifici destinati al ricovero o alla cura di minori o anziani e strutture protette di assistenza;
asili nido e scuole dell'infanzia;
piscine, saune e strutture assimilabili;
edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, qualora ostino esigenze tecnologiche o produttive;
ulteriori edifici e impianti espressamente esclusi dalla normativa vigente.

5. Situazioni particolari

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, eventuali esigenze eccezionali connesse alla tutela della salute di soggetti fragili o a specifiche necessità tecnologiche e produttive dovranno essere adeguatamente documentate. L'attivazione dovrà essere limitata agli ambienti interessati e al tempo strettamente necessario, adottando ogni misura utile al contenimento dei consumi energetici.

6. Facoltà di modifica

L'Amministrazione comunale si riserva di modificare o revocare il presente provvedimento qualora intervengano significative variazioni delle condizioni meteorologiche o sopravvengano esigenze di interesse pubblico.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune, nonché la diffusione mediante i canali informativi comunali;
la trasmissione del provvedimento alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino, alla Regione Piemonte, alla Città Metropolitana di Torino, al Comando di Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri territorialmente competente e ai responsabili degli edifici e degli impianti comunali;
che gli organi di vigilanza assicurino, per quanto di competenza, il controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Baldissero Torinese, 15 ottobre 2026



IL SINDACO
CORDERO Piero